

Salerno, 2 settembre 2011

**Ai gentili Clienti**  
**Loro sedi**

**Oggetto: RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT.**

L'art. 23 comma 31 della manovra correttiva 2011 ha modificato l'art. 13, comma 1, del d.lgs. 471/1997, che prevede la **sanzione del 30%** per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti.

La norma precedente prevedeva una **riduzione della sanzione a 1/15** nel caso in cui i pagamenti fossero eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, ma **solo per determinati versamenti**; in particolare quelli **riguardanti i crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale**.

La **manovra** ha eliminato ogni riferimento alla tipologia dei versamenti, **estendendone così la riduzione di 1/15 a tutti**.

Pertanto, il nuovo ravvedimento operoso è effettuabile con questi 3 seguenti metodi:

- **ravvedimento sprint**: versare entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- **ravvedimento breve**: versare dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3% (1/10 del minimo);
- **ravvedimento lungo**: versare dal 31° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3,75% (1/8 del minimo).

Con la circolare 41/E del 5 agosto 2011 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in virtù del principio del favor rei **la nuova disposizione si applica anche per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della norma** (6 luglio 2011), a meno che non siano già divenuti definitivi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

Giovanni Di Filippo